Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 16 luglio 1924** — **Numero 166**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nell'art. 7 del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, contenente norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1924, n. 164, dopo le parole «... del presente decreto, salvo», leggansi quelle «**l'ultimo ed** il penultimo capoverso ... ecc.», come risulta dal testo originale e qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1099.

REGIO DECRETO 22 giugno 1924, n. 1092.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Avellino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1099, che autorizza la Camera di commercio e industria di Avellino a percepire dei diritti di segreteria sugli atti e certificati da essa rilasciati ed approva il regolamento per la riscossione di tali diritti;

Vista la deliberazione della Camera predetta in data 28 febbraio 1924;

Sentito il Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Avellino è autorizzata a riscuotere, per i certificati e per gli atti da essa rilasciati, un diritto in conformità della seguente tariffa:

Per ogni esame di atti esistenti presso la Camera (escluso l'esame del libro denuncia ditte) . .	L. 1 —
Per ogni certificato camerale	» 3 —
Per ogni certificato d'idoneità a concorrere alle aste, relativo agli usi e consuetudini accertate dalla Camera, o a prezzi non portati dal listino ufficiale della Camera; certificati di iscrizione al ruolo dei curatori fallimenti, periti commerciali, pubblici mediatori, ecc.	» 10 —
Per ogni copia di atti camerali di autenticazione	» 5 —
Per ogni legalizzazione di firma	» 3 —
Scritturazione per ogni facciata o frazione di facciata scritta, oltre la prima	» 0.60

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il decreto Luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1099, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 82. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1100.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1094.

Applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 marzo 1900, n. XCII (parte supplementare) col quale venne approvata la tariffa per la inserzione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Torino;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Vista la deliberazione 18 ottobre 1922 della Camera predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Torino è autorizzata a percepire dei diritti di segreteria sugli atti e certificati da essa rilasciati in base alla seguente tariffa:

Per ogni visione degli atti e listini esistenti presso la Camera	L. 1 —
Per ogni certificato, per ogni vidimazione di firma non altrimenti specificata	» 2 —
Per ogni certificato di origine	» 0 50
Per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, ad appalti pubblici ed a licitazioni o gare.	» 4 —
Per certificati di nuove constatazioni d'uso di piazza	» 20 —
Per certificati di prezzi dei listini ufficiali di derrate e merci	» 6 —
Per certificati di prezzi di derrate e merci non quotati sui listini ufficiali	» 10 —
Per copia di atti camerali e relativa autenticazione	» 6 —
Per ogni pagina o frazione di pagina scritta oltre il primo foglio di carta	» 2 —
Per il rilascio di certificati che richiedono tempo, controlli o indagini speciali, per ogni impiegato e per ogni ora occorrente	» 5 —

Certificati d'esame:

a) per agenti di cambio	L. 50 —
b) per altri mediatori	» 25 —
c) per periti industriali, ecc.	» 50 —

Certificati d'iscrizione e ruolo:

a) per agenti di cambio	L. 100 —
b) per altri mediatori	» 50 —
c) per periti industriali, traduttori, ecc. . . .	» 50 —
d) curatori fallimenti	» 10 —

Svincoli di cauzione:

a) per agenti di cambio, diritto fisso (fino a lire 50,000)	L. 100 —
per ogni L. 1000 effettive di cauzione (oltre le L. 50,000)	» 5 —

b) per altri mediatori, diritto fisso (fino a lire 5000) . . . . L. 20 —
per ogni L. 1000 effettive di cauzione (oltre le L. 5000) . . . . » 5 —

Per ogni deliberazione relativa a mutamento di cauzione:

Diritto fisso (fino a L. 5000) . . . . L. 20 —
per ogni L. 1000 (oltre le L. 5000) . . . . . . » 5 —

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il R. decreto 4 marzo 1900, n. XCII (parte supplementare) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 84. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1101.**

REGIO DECRETO 22 giugno 1924, n. **1096.**

Dichiarazione di opera di pubblica utilità per la costruzione di un deposito di esplosivi nel territorio del comune di Tito (Potenza).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1863, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un deposito esplosivi nel territorio del comune di Tito (Potenza).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 86. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1102.**

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1101.**

Norme per l'inquadramento nei ruoli dei maestri dei Convitti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il ruolo organico del personale dei Convitti nazionali di cui all'allegato 2° al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Riconosciuta la necessità di stabilire le norme per l'inquadramento e la carriera dei maestri dei predetti Convitti;
Veduto l'art. 15 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I maestri dei Convitti nazionali conseguono l'undecimo grado dopo otto anni di permanenza nel dodicesimo.
Tale norma sarà osservata anche per il primo inquadramento dei maestri attualmente in servizio.

Art. 2.

Il presente decreto avrà efficacia dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 91. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1103.**

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. **1108.**

Abrogazione del R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 315, vietante l'abbattimento degli olivi nel territorio della provincia di Imperia, e la spedizione del legno di olivo dal territorio della Provincia stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 315;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 315, che vieta l'abbattimento degli olivi nel territorio della provincia di Imperia e la spedizione della legna di olivo dal territorio della Provincia stessa, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1924
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 98. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1104**.

REGIO DECRETO 29 giugno 1924, n. **1111**.

Validità dei francobolli espresso da cent. 30 muniti della sovrastampa « L. 1.20 ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto n. 305 del 13 gennaio 1924 che autorizza l'impressione della sovrastampa « L. 1.20 » sui francobolli espresso da cent. 30 e la emissione di un nuovo francobollo espresso da L. 1.20;

Visto il R. decreto n. 304 del 13 gennaio 1924 che autorizza l'impressione della sovrastampa « L. 1.60 » sui francobolli espresso da L. 1.20;

Visto il R. decreto n. 1638 del 17 dicembre 1922 che eleva a L. 2 la tassa di recapito per espresso delle corrispondenze dirette all'estero;

Visto che in seguito alle disposizioni dei due decreti anzidetti si rende superfluo l'uso degli espressi da cent. 30 sovrastampati « L. 1.20 » e degli espressi da L. 1.20;

Visto altresì che questi ultimi furono già tolti di corso col menzionato decreto n. 304 del 13 gennaio 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I francobolli-espresso da cent. 30 muniti della sovrastampa « L. 1.20 » saranno validi fino al 31 luglio 1924, se applicati sulle corrispondenze con l'aggiunta di francobolli ordinari per l'importo di centesimi 80, oltre quelli rappresentanti la tassa di francatura ed altri eventuali diritti.

Art. 2.

I francobolli in parola saranno ammessi al cambio a tutto il 31 luglio 1925, dopo di che verranno definitivamente tolti di corso, e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 101. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1105**.

REGIO DECRETO 15 giugno 1924, n. **1110**.

Modificazione della zona malarica del comune di Termoli in provincia di Campobasso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 157 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636 e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visto l'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910;

Visto il Nostro decreto 25 agosto 1902, n. 391, col quale tra l'altro si provvedeva alla dichiarazione della zona malarica nel territorio del comune di Termoli in provincia di Campobasso;

Visto il rapporto col quale il Prefetto della provincia di Campobasso ha inviato la proposta per la modificazione della zona malarica del comune di Termoli;

Veduta la relazione del medico provinciale di Campobasso;

Visto il parere emesso al riguardo dalla Direzione generale della sanità pubblica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A modifica del R. decreto 25 agosto 1902, n. 391, il territorio del comune di Termoli, compreso tutto l'abitato senza alcuna esclusione, è dichiarato zona malarica ad ogni effetto di legge e di regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1924.
Atti del Governo, registro 226, *foglio* 100. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1106**.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1090**.

Soppressione del Regio consolato a Fort de France ed istituzione nella stessa città di una Regia agenzia consolare alla dipendenza del Regio consolato a Pont à Pitre.

N. 1090. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, il Regio consolato di seconda categoria a Fort de France viene soppresso e nella medesima residenza viene istituita una Regia agenzia consolare alla dipendenza del Regio consolato di seconda categoria a Point à Pitre. La giurisdizione consolare del Regio consolato di seconda categoria a Fort de France passa a quella del Regio consolato di seconda categoria a Point à Pitre.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1924.

Numero di pubblicazione **1107.**

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1089.**

Estensione della giurisdizione consolare del Regio consolato a Pernambuco agli Stati di Amazonas, Bahia, Maranhao e Parà.

N. 1089. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, la giurisdizione consolare del Regio consolato di seconda classe a Pernambuco viene estesa anche agli Stati di Amazonas, Bahia, Maranhao e Parà.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1924.

Numero di pubblicazione **1108.**

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1091.**

Soppressione del Regio vice consolato a Santa Fè ed istituzione nella stessa città di una Regia agenzia consolare alla dipendenza del Regio consolato a Rosario.

N. 1091. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, il Regio vice consolato a Santa Fè viene soppresso e nella medesima residenza è istituita una Regia agenzia consolare alla dipendenza del Regio consolato a Rosario

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1924.

Numero di pubblicazione **1109.**

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1093.**

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle tramvie di Merano.

N. 1093. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato, per il quinquennio 1919-1923, lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle tramvie di Merano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1924.

Numero di pubblicazione **1110.**

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1102.**

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso a favore del personale delle tramvie di Bolzano e della ferrovia del Renon.

N. 1102. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle tramvie di Bolzano e della ferrovia del Renon.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1924.

Numero di pubblicazione **1111.**

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1103.**

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso a favore del personale della ferrovia Dermulo-Fondo Mendola.

N. 1103. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della ferrovia Dermulo-Fondo Mendola.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1924.

Numero di pubblicazione **1112.**

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. **1104.**

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso a favore del personale delle tramvie comunali di Milano.

N. 1104. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato per il quinquennio 1919-23 lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle tramvie comunali di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1924.

DECRETI MINISTERIALI 21, 22 e 24 maggio 1924.

Istituzione di una Regia agenzia consolare in Clermont Ferrand e soppressione delle Regie agenzie consolari in Ribeirao Preto e in Shreveport.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Clermont Ferrand, alla dipendenza del Regio consolato generale a Lione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Ribeirao Preto alla dipendenza del Regio consolato a San Paolo è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare a Shreveport alla dipendenza del Regio consolato a Nuova Orleans è soppressa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1924.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Basciano e Gallina.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il R. decreto 27 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Basciano;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Basciano è prorogato di tre mesi.

Teramo, addì 10 luglio 1924.

Il Prefetto: DE RUGGIERO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduto il R. decreto 23 marzo 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Gallina;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gallina è prorogato di tre mesi.

Reggio Calabria, addì 8 luglio 1924.

Il Prefetto: NOBILE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità del personale proveniente dalla cessata Amministrazione politica austriaca.

Giusta l'articolo 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si comunica che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del pesonale proveniente dalla cessata Amministrazione politica austriaca, ora in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dell'interno, secondo la situazione al 1° gennaio 1924.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 15 luglio 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Sorteggio premi buoni del tesoro settennali.

Si rende noto che il giorno 5 agosto p. v., alle ore 9, nei locali della Direzione generale del Debito pubblico, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro settennali, creati col Regio decreto 2 maggio 1920, n. 522.

Roma, 14 luglio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

14ª estrazione obbligazioni debito redimibile 3 %.

Si notifica che nel giorno di sabato 2 agosto del corrente anno, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale in Roma, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 14ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria, create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, ed emesse in dipendenza del R. decreto detto mese ed anno, n. 251.

Le obbligazioni da estrarsi secondo la relativa tabella di ammortamento sono in numero di

4560 sulle 301560 vigenti di 1ª categoria
4560 » 301560 » » 2ª »

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte da rimborsarsi dal 1° ottobre 1924.

Roma, 14 luglio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

ERRATA-CORRIGE.

A pagina 2169 della *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 giugno 1924, alla 1ª colonna dell'elenco smarrimento certificati e 13ª intestazione ove dice: Certificato provvisorio di obbligazioni, ecc. ecc., la data di emissione dalla Regia delegazione di Treviso deve essere 10 settembre 1923 anzichè 1° settembre 1923 come è stato pubblicato.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 161

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 15 luglio 1924.

	Media		Media
Parigi	119 90	Belgio	106 24
Londra	101 30	Olanda	8 75
Svizzera	425 03	Pesos oro	17 15
Spagna	309 —	Pesos carta	7 545
Berlino	—	New-York	23 167
Vienna	0 0326	Oro	447 01
Praga	68 36		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	85 66
	3.50 % » (1902)	80 50
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	97 75
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	85 57

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 9 luglio 1924, in Correzzo, provincia di Verona, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 11 luglio 1924.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di febbraio 1924*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti o annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di febbraio	—	54.190	31,141	23,049	243,920	203,900
Mesi precedenti	—	689,701	460,968	228,733	312,070	204,670
Somme totali dell'anno in corso	—	743,891	492,109	251,782	555,990	408,570
Anni 1876-1923	10,926	25,339.783	18,244.724	7,095.059	120,995,901	93,687,143
Somme complessive	10,926	26.083.674	18,736.833	7,346.841	121,551,891	94,095,713

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di febbraio	266.582,571.07	—	266,582,571.07	221,569,068.32	45,013,502,75
Mesi precedenti	333,766,580.38	—	333,766 580.38	232,184.394.32	101,582,186.06
Somme totali dell'anno in corso	600,349,151.45	—	600,349,151.45	453,753,462.64	146,595,688.81
Anni 1876-1923	34,115,349,438.75	1,892,346,664.80	36.007.696 103.55	27.025,557.173.35	8,982.138,930.20
Somme complessive	34,715,698.590.20	1.892,346 664.80	36.608,045,255 —	27,479,310,635.99	9.128,734,619.01

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti o annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di febbraio	—	667	106	561	2,886	2,250
Mesi precedenti	—	786	176	610	3,445	2,414
Somme totali dell'anno in corso	—	1,453	282	1,171	6,331	4,664
Anni 1915-1923	401	55.695	17.935	37 760	197.567	177,221
Somme complessive	401	57.148	18.217	38 931	203.898	181,885

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di febbraio	2.405,563.43	—	2,405.563.43	1,793,494.65	612,068.78
Mesi precedenti	3,147,866.15	—	3,147,866.15	2,134,958.76	1,012,907.39
Somme totali dell'anno in corso	5,553,429.58	—	5,553,429.58	3,928,453.41	1,624,976.17
Anni 1915-1923	128,666,603.62	2,626,825.40	131.293,432.02	105,169,316.05	26.124.115.97
Somme complessive	134,220,036.20	2,626,825.40	136,846,861.60	109,097,769.46	27,749,092.14

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di febbraio	1,085	1,382	603	2,323	4,016,416.74	2,648	5,363.021.54	
Mesi precedenti	23,772	17,564	6,208	2,574	4,964,866.47	3,080	4,092,265.10	— 474,003.43
Somme totali dell'anno in corso.	25,757	18,946	6,811	4,897	8,981,283.21	5,728	9,455,286.64	
Anni 1883-1923	332,369	209,997	122,372	1,689,941	1,145,943,493.29	2,427,791	1,073,188,441.28	72,755,052.01
Somme complessive .	358,126	228,943	120,183	1,694,838	1,154,924,776.50	2,433,519	1,082,643,727.92	72,281,048.58

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti.

	Quantità	Importo
Mese di febbraio	934	4,265,102.72
Mesi precedenti.	1,521	10,704,451.78
Somme dell'anno in corso. . .	2,455	14,969,554.50
Anni 1876-1923	540,679	1,011,562,135.32
Somme complessive . . .	543,134	1,026,531,689.82

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di febbraio	210
Mesi precedenti.	—
Somma dell'anno in corso . . .	210
Anni 1909-1923	4,688,932
Somma complessiva . . .	4,689,142

Rimasti in corso N. 175,027.

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di febbraio	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1923	7,018,664.02
Somme complessive . . .	7,018,664.02

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero.

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di febbraio.	5,370	42,595,400.31
Mesi precedenti	6,331	50,588,667.80
Somme dell'anno in corso . .	11,701	93,184,068.11
Anni 1890-1923	1,984,525	5,341,876,474.29
Somme complessive	1,996,226	5,435,060,542.40

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.